

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 7290 Anno 2018**

**Presidente: RAMACCI LUCA**

**Relatore: SEMERARO LUCA**

**Data Udiienza: 11/01/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

BRESCIANI MARZIO nato il 20/03/1943 a TREVIOLO

avverso la sentenza del 06/04/2017 del TRIBUNALE di TRAPANI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore, avv. Giuseppe Sciacchitano, che ha concluso riportandosi ai motivi.

## **Ritenuto in fatto**

1. Il difensore di Bresciani Marzio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 6 aprile 2017 con la quale l'imputato è stato condannato per la contravvenzione ex art. 137 comma 1 del d.lgs. 152/2006 alla pena di € 2.000 di ammenda.

Con il primo motivo, la difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 137 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e per l'illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante sia dal testo della sentenza che da atti del processo, in particolare dalla deposizione del teste Messina e dai referti medici dei campioni di acqua degli scarichi. Secondo la difesa, il teste Giuseppe Messina, in servizio presso l'Arpa Sicilia si è espresso, quanto alla vasta pozza con all'interno acqua stagnante, adoperando il condizionale quanto alla provenienza dalla raccolta delle acque meteoriche ed in relazione al collegamento con una pompa di sollevamento per lo svuotamento delle acque accumulate, ed infine quanto al laghetto, con all'interno acqua verosimilmente meteorica.

Secondo la difesa l'analisi dei campioni ha rivelato solo la presenza di solfato di calcio bi idratato, cosa normale per l'acqua a contatto con il suolo ricco di calcio. Rileva altresì la difesa che in sede di spontanee dichiarazioni l'imputato ha fatto riferimento alla circostanza che il laghetto fu eliminato, non conteneva acque reflue industriali, ma in sentenza tale parte non è stata riportata.

La difesa ha quindi riportato gli esiti degli esami sui campioni dell'acqua superficiale prelevata dal laghetto/invaso di raccolta al centro della cava, dal terreno superficiale prelevato nel canale naturale di raccolta delle acque superficiali e nel laghetto esterno ed ha affermato che è stata riscontrata solo la presenza di gesso (solfato di calcio), compatibile con la naturale solubilità nelle acque dilavanti la superficie di una cava; un fenomeno compatibile con le acque di pioggia. Secondo la difesa, erra il Tribunale nel ritenere che le acque di scarico siano acque reflue industriali e necessitavano di autorizzazione perché secondo la difesa il caso in esame riguarda acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (e non acque secondarie a lavorazioni, come la sentenza citata dal Tribunale), come ritenuto dal teste Messina, per le quali non si richiede alcuna autorizzazione non trattandosi di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 113 comma 2 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, secondo la difesa, il fatto concretizzerebbe un mero illecito amministrativo.

2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al rigetto della domanda di ammissione all'oblazione. Secondo la difesa, dalla relazione della Commissione



ispettiva della direzione Generale del Distretto Minerario di Palermo, acquisita agli atti all'udienza del 7 gennaio 2016, emerge che le conseguenze dannose del reato sono state eliminate mediante l'eliminazione del laghetto da cui originava lo scarico. La difesa ha quindi concluso per l'annullamento della sentenza.

### **Considerato in diritto**

1. Con il primo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge, per l'erronea applicazione dell'art. 137 comma 1 del d.lgs. 152/2006.

1.1. Va ricordato che il vizio dedotto concerne gli errori di diritto relativi a disposizioni di diritto sostanziale. L'inosservanza va intesa quale mancata applicazione, mentre l'erronea applicazione va riferita all'applicazione inficiata da errore, il quale può anche essere determinato dalla falsa interpretazione della norma sostanziale. Il vizio attiene al dispositivo e non alla motivazione della sentenza impugnata, posto che l'art. 619 cod. proc. pen. prescrive la rettificazione degli errori di diritto che non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo.

Va ricordato che il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, perché secondo il costante indirizzo della Corte di Cassazione il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, alla giustificazione della ricostruzione storica del fatto per cui si procede.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il Tribunale di Trapani ha fatto corretta applicazione dell'art. 137 comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Tribunale di Trapani ha infatti ritenuto provato, in base alla testimonianza del teste Messina, alle fotografie in atti, ed all'esito del sopralluogo, che mediante una tubazione avveniva lo scarico delle acque del processo produttivo all'interno del bacino artificiale; da qui le stesse acque, come risultato dalle analisi chimiche, mediante un canale, finivano all'esterno della cava in un laghetto naturale.

La condanna è dunque avvenuta, correttamente, in relazione allo scarico delle acque del processo produttivo.

1.3. Sempre con il primo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione, indicando i passaggi dell'istruttoria la cui valutazione sarebbe stata omessa dal giudice; ritiene la difesa che le acque siano meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.

Tale motivo è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca. Il motivo infatti non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. in particolare la quinta pagina della sentenza del Tribunale di Messina) nella parte in cui ha ritenuto provato, in base alla testimonianza del teste Messina sul sopralluogo, che era stato constatato che mediante una tubazione era

in corso lo scarico delle acque del processo produttivo all'interno del bacino artificiale, con successivo scorrimento delle stesse acque, come risultato dalle analisi chimiche, mediante un canale, all'esterno della cava in un laghetto naturale. Nella motivazione della sentenza si fa riferimento alla fotografia che ritrae la presenza di tale tubo, dato questo non smentito dal ricorso.

Per altro, alcuna contraddizione sussiste perché i passaggi indicati dalla difesa della testimonianza del teste Messina si riferiscono al primo accesso, mentre la sentenza esamina anche quanto accertato nel secondo sopralluogo.

2. Il secondo motivo, con cui la difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione, è manifestamente infondato.

Il motivo si fonda infatti sempre sulla definizione della difesa di acque piovane degli scarichi, non condivisa dal giudice.

Il Tribunale di Trapani con accertamento in fatto non sindacabile dalla Corte di Cassazione, in applicazione dell'art. 162 bis comma 3 cod. pen., ha rigettato la richiesta di oblazione ritenendo che non fossero state eliminate le conseguenze dannose del reato. Tale conclusione è corretta anche alla luce del contenuto del ricorso, che riporta uno stralcio di relazione dalla quale emerge la presenza nel 2012 della fossa contenente l'acqua, anche se definita modesta.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11/01/2018.

